



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Laura Scalia	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere Rel.
Rita Elvira Anna Russo	Consigliere

Oggetto:

DIRITTI
PERSONALITA'
STATUS

Ud.10/09/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25491/2025 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Economia E Finanze in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato .

-controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3122/2025 depositata il 19/05/2025.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.

FATTI DI CAUSA

Ritenuto che:

L' avv. [REDACTED] [REDACTED] adiva nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c. il Tribunale di Roma, lamentando la lesione del suo diritto al nome e all'identità personale per essere stato il suo cognome non correttamente riportato sulla tessera sanitaria ricevuta nel dicembre 2021, essendo la particella "de" del suo cognome stata riportata con le lettere maiuscole anziché con quelle minuscole, e chiedendo il corretto inserimento del proprio cognome su detta tessera e nell'anagrafe tributaria e la condanna di Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia e delle Finanze al risarcimento del danno da liquidare in via equitativa.

Il Tribunale con ordinanza nr n. 30234/2023 del 24.10.2023 respingeva la domanda.

Avverso tale provvedimento l'avv. [REDACTED] [REDACTED] proponeva gravame.

Con sentenza n. 3122/2025 pubbl. il 19/05/2025 la Corte di appello di Roma respingeva l'appello.

La Corte distrettuale rilevava che la tessera sanitaria non costituisce un documento di identità non rientrando in tale categoria "ai sensi dell'art. 35 DPR 445/2000 e valendo invece come strumento di riconoscimento digitale per l'accesso ai servizi sanitari *online* della Pubblica Amministrazione che avviene per il tramite del codice fiscale.

Osservava poi che la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) costituiva una creazione del diritto comunitario finalizzata a garantire, secondo le previsioni del Regolamento CE n. 883/2004 a qualsiasi



individuo, in quanto beneficiario della disciplina in materia di sicurezza sociale di uno degli Stati membri, un livello di tutela e di diritti "base" comune in tutta l'Unione, a prescindere dal luogo nel quale gli venga prestato il servizio.

Rilevava che il successivo Regolamento CE n. 987/2009 individuava i compiti e i poteri della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi della sicurezza sociale, tra i quali rientra quello di fissare in modo tassativo le caratteristiche del documento che ciascuno Stato membro ha l'obbligo di rilasciare per consentire il concreto esercizio dei diritti derivanti dall'applicazione dell'intera disciplina.

Sottolineava che l'indicata Commissione amministrativa nell'anno 2009 ha adottato le Decisioni S1 e S2. La prima nel regolare la Team stabiliva che la tessera deve essere *"conforme a un modello unico definito dalla commissione amministrativa"*, la seconda indicava tutte le caratteristiche ed i dati che inderogabilmente devono comparire nella tessera, tra i quali il formato con il quale i dati identificativi del titolare della tessera devono essere riportati.

Osservava che il margine di discrezionalità che detta decisione riconosceva agli Stati membri non riguarda affatto il formato ed il carattere del nome e del cognome del titolare della tessera, ma riguardava soltanto, nell'ipotesi in cui, come accade in Italia, la tessera riporti anche la tessera sanitaria nazionale sul lato verso, la possibilità di modificare l'ordine con cui vengono riportati i dati sulle due facciate e la facoltà di apportare limitate variazioni all'organizzazione grafica.

Rilevava che l'eventuale accoglimento della richiesta dell'appellante avrebbe comportato una violazione della normativa comunitaria e una differenziazione tra la tessera sanitaria nazionale e la TEAM con



conseguenze perniciose per l'accesso dei cittadini ai servizi sanitari oltre che per il funzionamento di gran parte delle amministrazioni pubbliche che basano i loro servizi sull'uso della tessera sanitaria. Inoltre, la disciplina nazionale assicura l'integrità e la correttezza dei dati anagrafici, atteso che quelli contenuti nel *microchip* sono costantemente aggiornati attraverso il corretto allineamento ai dati anagrafici registrati nell'anagrafe nazionale.

Avverso tale decisione l'avv. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'avvocatura dello Stato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 22 della Costituzione, della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, degli artt. 6 e 7 del codice civile, dell'art. 8 C.e.d.u. e dagli artt. 1 e 7 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n.3.

Si rimprovera in particolare alla corte distrettuale di aver ritenuto che la tessera sanitaria non sia un documento di identità facendo discendere da ciò la possibilità di violazione del diritto al nome senza considerare che nessuna norma consente la violazione dei diritti inviolabili della persona.

Si lamenta inoltre che il giudice di merito avrebbe *stravolto il principio della graduazione delle fonti, assumendo che un D.L. od un d.p.r. possano modificare una norma costituzionale ad essa evidentemente sovraordinata* nella parte in cui sostiene che *"L'art. 2 DL n.6/1993 ... prevede, che: "I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto,*



deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione" e "La disciplina comunitaria risulta peraltro pienamente conforme alla disciplina nazionale, di più risalente emanazione, avendo già rilevato come l'anagrafe tributaria, sin dalla sua istituzione con il DPR n. 605/1973, abbia previsto in via esclusiva l'uso indistinto dei caratteri maiuscoli".

Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della decisione S2 del 12 giugno 2009 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ai sensi dell'art.360 c.p.c. n.3.

Si sostiene che diversamente da quanto affermato dalla Corte distrettuale *"i dati della disciplina comunitaria consentono agli stati membri di riportare il "cognome del titolare della tessera secondo l'uso dello Stato membro di emissione" ed alla voce "nome del campo" "Il campo del cognome può comprendere titoli, prefissi o altri suffissi", ciò che consente l'uso del prefisso "de" nella forma esatta su entrambi i lati della tessera".*

Il ricorrente infatti ha censurato la decisione che non avrebbe rispettato i precetti costituzionali racchiusi nell'art 2 e nell'art 22 della Costituzione escludendo, da un lato, che si potesse riconoscere alla tessera sanitaria il carattere di documento di riconoscimento e conseguentemente le forme di tutela che ad esso conseguono, e dall'altro avendo privilegiato norme di rango secondario rispetto a quelle costituzionali, laddove ha ritenuto alla luce del *DPR n. 605/1973 art 2* che la tessera sanitaria è chiamata a regolare i rapporti fra cittadino e P.A. attraverso il codice fiscale, che pacificamente si compone di soli caratteri maiuscoli, e non mediante i dati anagrafici riportati sulla tessera.



I motivi non sono meritevoli di accoglimento.

In proposito va osservato che non viene in rilievo la protezione, costituzionale e della Convenzione EDU, assicurata al diritto al nome e all'identità personale quando la pretesa ha ad oggetto il carattere ortografico di scrittura del cognome in un documento (la tessera sanitaria) che non è un documento di identità, ma un documento rivolto a organizzare e a facilitare la tutela della salute e l'accesso alle cure sanitarie su basi di eguaglianza e di non discriminazione.

Il nome civile costituisce il principale segno distintivo della persona che serve cioè a designare la persona nei rapporti civili e in quelli sociali.

Il diritto al nome non trova la sua disciplina esclusivamente nel codice civile ma ha anche un fondamento costituzionale.

L'art 22 della Cost. garantisce il diritto al nome non solo nei rapporti fra cittadini ma anche nei rapporti fra il cittadino e lo Stato (art 22 : "nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome").

Il quadro delle fonti del nostro ordinamento consente di affermare che il nome rappresenta un mezzo di identificazione attribuito dalla legge alla persona e tutelato nei confronti dello Stato.

Nel sistema giuridico vigente la tutela giuridica del nome si inquadra nel diritto all'identità personale ed ha per oggetto, come sostenuto da autorevole dottrina, quello stesso bene inerente alla persona, questa stessa qualità morale che consiste nel distinguersi di fronte agli altri, nell'affermarsi per quello che si è.

Nel quadro sin qui descritto emerge in tutta evidenza che la tutela è stata impropriamente invocata dall'odierno ricorrente per fatti meramente ortografici in un documento (tessera sanitaria) che non ha valenza



identificativa ma assolve unicamente all'esigenza di organizzazione del servizio pubblico relativo alle prestazioni sanitarie, servendo a certificare il codice fiscale e ad accedere alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

La Corte di appello ha correttamente qualificato la tessera sanitaria come uno strumento che serve unicamente a regolare i rapporti fra il cittadino e la Pubblica Amministrazione, rapporti che sono regolati attraverso il codice fiscale, il quale si compone unicamente di caratteri maiuscoli.

La nuova tessera sanitaria, qualora integri anche la Carta nazionale dei servizi, può essere utilizzata come strumento di riconoscimento digitale valido per l'accesso ai servizi sanitari online della Pubblica Amministrazione. L'anagrafe tributaria, inoltre, non prevede la distinzione tra caratteri maiuscoli e caratteri minuscoli, in quanto tutti i caratteri alfabetici sono acquisiti nella forma maiuscola.

Poste tali premesse, la Corte territoriale ha ritenuto che il rilascio della tessera sanitaria è avvenuto nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia. In particolare, ha fatto riferimento ai due Regolamenti comunitari n. 883/2004 e quello successivo n. 987/2009 individuandone gli obiettivi, tra cui assume rilievo, rispetto al primo, la finalità di garantire a qualsiasi individuo, in quanto beneficiario della disciplina in materia di sicurezza sociale di uno degli Stati Membri, un livello di tutela e di diritti "base" comuni in tutta l'Unione, a prescindere dal luogo dove gli venga prestato il servizio sociale e, rispetto al secondo, quella di stabilire, attraverso i provvedimenti attuali, le modalità ed il formato dei dati e documenti scambiati tra gli Stati nel dare applicazione alle prescrizioni in materia, nonché fissare, in modo tassativo, le caratteristiche del documento che ciascuno Stato ha



l'obbligo di rilasciare per consentire il concreto esercizio dei diritti derivanti dall'applicazione dell'intera disciplina de qua (la TEAM).

Ora proprio con riferimento a tale ultimo aspetto sono state adottate dall'organismo tecnico amministrativo, nel corso del 2009, le decisioni S1 e S2, entrambe relative alla TEAM. In particolare la Decisione S1 del 2009 della Commissione amministrativa ha istituito e disciplinato "la tessera europea di assicurazione malattia", precisando che la stessa deve essere "conforme a un modello unico definito dalla commissione amministrativa" in modo da permettere sia di facilitare l'accesso alle cure sanitarie sia di impedire l'uso illegittimo, abusivo o fraudolento della tessera" (Cfr., Considerando n. 3, Decisione S1 del 12 giugno 2009 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 aprile 2010, n. C 106/23). Il "modello" della TEAM e quello dell'eventuale "certificato sostitutivo provvisorio" sono poi dettagliatamente specificati nella successiva Decisione S2 della medesima Commissione e, in particolare, nei suoi allegati I e II che individua fra le prescrizioni inderogabile quella relativa al formato dei dati (ivi compreso quelli del "cognome" del titolare della tessera) per i quali, come inequivocabilmente indicato nel medesimo allegato I, deve essere sempre ed esclusivamente utilizzato il formato maiuscolo (Cfr., punto 3.5.2. *Elementi dei dati relativi al titolare della tessera*, pag. 34, Decisione S2).

A ciascun Stato membro nell'ipotesi in cui la TEAM riporti anche la TS nazionale sul lato verso è unicamente consentito di modificare l'ordine con cui vengono riportati i dati sulle due facciate (lato recto e lato verso) e di apportare limitate variazioni alla complessiva organizzazione grafica della tessera.



In questa cornice normativa la Corte di appello ha ritenuto con un ragionamento del tutto condivisibile che la struttura grafica prevista dalla tessera sanitaria che ingloba la TEAM sul lato recto è dettata dalla necessità di uniformare il documento in tutta l'Unione Europea, di rendere le tessere sanitarie nazionali immediatamente leggibili e riconoscibili ad occhio nudo anche fuori del paese di emissione, senza ingenerare incertezza alcuna circa i dati riportati su ciascuno dei lati.

Come ha evidenziato la Corte d'appello, l'accoglimento della pretesa dell'appellante porterebbe a differenziare la tessera Team rispetto a quella sanitaria e creerebbe conseguenze dannose per l'accesso dei cittadini ai servizi sanitari oltre che per il funzionamento di gran parte delle amministrazioni pubbliche che basano i loro servizi sull'uso della tessera sanitaria.

In conclusione, il diritto al nome, inteso come segno legale distintivo della personalità e anche come diritto all'identità personale e ad essere se stesso nella vita di relazione, è protetto non solo nei rapporti orizzontali, ma anche nei confronti della pubblica autorità, e ha una copertura costituzionale ampia negli artt. 2 e 22 della Costituzione, suscettibile di aprirsi ai nuovi valori emergenti della personalità, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del pieno sviluppo della persona umana.

La protezione di questo diritto fondamentale non entra in rilievo di fronte alla pretesa, meramente ortografica, che il prefisso "de" del proprio cognome sia riportato, nella tessera sanitaria, con le lettere minuscole anziché con le maiuscole, giacché la tessera sanitaria non è un documento di identità, ma è un documento rivolto a consentire l'accesso alle prestazioni del SSN attraverso la certificazione del codice fiscale, nel quale gli aspetti grafici, disciplinati dalla disciplina di settore, rispondono a



esigenze di uniformità e di leggibilità in tutta l'Unione Europea, onde rendere le tessere sanitarie rilasciate da ciascun Stato membro immediatamente leggibili e riconoscibili ad occhio nudo anche fuori del paese di emissione, senza ingenerare incertezza alcuna circa i dati riportati su ciascuno dei lati.

Pertanto, il fatto che la tessera sanitaria riporti il prefisso del cognome con le lettere maiuscole non intacca il diritto al nome, né incide in alcun modo sul rispetto che si deve alla persona e alla sua immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, e al tempo stesso qualificano, l'individuo.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessive € 2000, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, co.1-quater, D.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co.1-bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti ivi riportati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 10.09 2026.



Il Presidente
(Alberto Giusti)

